

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, BARTOLOMEI e LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1968

Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 aprile 1968, n. 468, ha sollevato alcuni dubbi di interpretazione, ai quali si intende dare soluzione mediante il presente disegno di legge che si sottopone all'approvazione delle Camere.

L'articolo 1 della citata legge n. 468 prevede l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo e i presidi di scuola media che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o artistica, nonchè per gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova.

Quindi, una interpretazione letterale della legge sembrerebbe escludere dall'immissione in ruolo l'insegnante elementare che, per essere passato nei ruoli della scuola media ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, non appartenga più al ruolo della scuola elementare, e che, d'altra parte, non abbia neppure prestato almeno due mesi

di servizio nelle scuole secondarie e artistiche dal 1961 al 1968. Ma una interpretazione condotta secondo criteri logici e sistematici sembra individuare l'intenzione del legislatore in senso favorevole all'immissione nei ruoli in questione.

Per derimere ogni dubbio, l'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che tra gli insegnanti laureati di ruolo nella scuola elementare statale, indicati nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, si intendono compresi anche gli insegnanti elementari immessi nei ruoli della scuola media in applicazione della legge 25 luglio 1966, numero 603.

L'articolo 2 del presente disegno di legge interpreta e chiarisce l'articolo 3 della citata legge n. 468 che demanda ad appositi decreti del Ministro della pubblica istruzione la formazione delle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

La necessità di siffatta norma interpretativa discende dalla imprecisata, lacunosa formulazione del predetto articolo 3 che,

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentre dispone minuziosamente l'istituzione delle cattedre di lingua straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici con le relative modalità, accenna solo genericamente, nella seconda proposizione del primo comma, a « cattedre necessarie per le prime due classi degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale ».

È evidente che le « cattedre necessarie », collegate a quelle di lingua straniera dalla congiunzione « altresì », non possono essere se non quelle relative a tutte le altre discipline delle quali è obbligatorio l'insegnamento nelle classi elencate: tuttavia, ad evitare eventuali interpretazioni restrittive tendenti a limitare l'istituzione alle sole cattedre di lingua straniera espressamente citate nell'articolo 3 in questione, sembra opportuno con il presente provvedimento interpretativo richiamare anche il precedente articolo 2 della medesima legge n. 468, che,

prevedendo immissioni nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e del collegamento senza limitazione di materia, giustifica ampiamente l'istituzione e, conseguentemente, la determinazione delle cattedre di tutte le materie.

Ovviamente, una volta impostata su un piano generale la suddetta istituzione e determinazione, non poteva sfuggire la conseguenza di demandare al Ministro, così come dispone il disegno di legge in esame, il compito di stabilire la corrispondenza delle cattedre e i titoli di abilitazione all'insegnamento che permetteranno di accedere alle cattedre stesse.

Con il primo comma dell'articolo 3 del presente disegno di legge si intende fissare una decorrenza giuridica alle nomine effettuate nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468. Il secondo comma si rende necessario per stabilire la decorrenza delle successive assunzioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tra gli insegnanti laureati di ruolo nella scuola elementare statale, indicati nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, si intendono compresi anche gli insegnanti elementari immessi nei ruoli della scuola media in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 468, deve intendersi nel senso che il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti le cattedre di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, stabilendone la corrispondenza e i relativi titoli di abilitazione all'insegnamento.

Art. 3.

Le assunzioni dei ruoli che saranno disposte entro il limite delle cattedre determinate per la prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, decorreranno agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1968.

Le successive assunzioni, effettuate a termini dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 468, avranno decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica la disponibilità della cattedra.